

Lombardia
D.Dirett. 27-4-2004 n. 6932
Linee guida per l'esercizio delle attività di tatuaggio e/o piercing.
Pubblicato nel B.U. Lombardia 10 maggio 2004, n. 20.

D.Dirett. 27 aprile 2004, n. 6932 ⁽¹⁾.

Linee guida per l'esercizio delle attività di tatuaggio e/o piercing.

(1) Pubblicato nel B.U. Lombardia 10 maggio 2004, n. 20.

IL DIRETTORE GENERALE

Viste le Linee Guida del Ministero della Sanità per l'esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza, in particolare la circolare 5 febbraio 1998, n. 2.9/156 e la circolare 16 luglio 1998, n. 2.8/633: «Chiarimenti forniti dal Consiglio Superiore di Sanità relativi alla circolare 5 febbraio 1998, n. 9/156»;

Visto il *D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502* e successive modifiche e integrazioni;

Vista la *L.R. 11 luglio 1997, n. 31* e successive integrazioni; Considerato che l'adozione di comportamenti e stili di vita positivi per la salute passa attraverso azioni di riduzione e controllo dei fattori di rischio anche nel campo dei trattamenti estetici;

Vista la d.g.r. 13 marzo 2003, n. 4259 «Linee guida per l'aggiornamento e la regolamentazione delle attività delle estetiste» ⁽²⁾ che ha anche come obiettivo di prevenire i rischi alla salute che potrebbero derivare da un esercizio scorretto o inidoneo delle attività di tatuaggio e piercing, anche se tale attività non è tipicamente ricompresa nell'ambito d'azione delle estetiste;

Considerata la necessità urgente di aggiornare la normativa regionale in materia di tatuaggio e piercing per offrire una più corretta informazione all'utente;

Vista la continua evoluzione delle attività di tatuaggio e di piercing in relazione agli aspetti di tutela della salute, si è ravvisata la necessità di elaborare delle linee guida per regolamentare l'attività di cui sopra per quel che riguarda requisiti professionali, strutturali e strumentali;

Ritenuto, quindi, di approvare tale documento «Linee Guida per l'esercizio delle attività di tatuaggio e/o piercing»;

Visto l'*art. 17 della L.R. 23 luglio 1996, n. 16* e successive modificazioni e integrazioni che individua le competenze ed i poteri dei Direttori Generali;

Vista la *Delib.G.R. n. 7/4 del 24 maggio 2000* «Avvio della VII legislatura. Costituzione delle Direzioni Generali e nomina dei Direttori Generali e successive modificazioni ed integrazioni

Vista la *Delib.G.R. n. 7/11699 del 23 dicembre 2002* «Disposizioni a carattere organizzativo (4° provvedimento 2002)» e successive modificazioni, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale Sanità al dr. Carlo Lucchina;

Tutto ciò premesso

Decreta

(2) Trattasi del *D.Dirett. 13 marzo 2003, n. 4259*.

di approvare il documento «Linee guida per l'esercizio delle attività di tatuaggio e/o piercing» nonché l'allegato che costituisce parte integrante di questo provvedimento; di pubblicare il seguente atto, completo del proprio allegato, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Allegato 1

Linee guida per l'esercizio delle attività di tatuaggio e/o piercing

Sulla base delle indicazioni fornite dalle linee guida per l'aggiornamento e la regolamentazione delle attività delle estetiste (Decreto Direttore Generale n. 4259 del 13 marzo 2003), si è ravvisata la necessità di elaborare, in ambito regionale, delle linee guida riguardo all'accertamento degli standard igienici dei locali entro cui vengono effettuati trattamenti di tatuaggio e piercing, all'adeguatezza della relativa strumentazione, nonché all'idoneità degli operatori già esercenti o che intendono avviare tale attività.

a. Possibili complicazioni a seguito di tatuaggio o piercing

Si definisce tatuaggio la colorazione permanente di parti del corpo mediante l'introduzione sottocutanea ed intradermica di pigmenti con l'ausilio di aghi, oppure con tecnica di scarificazione, al fine di formare disegni o figure indelebili e perenni.

Si definisce piercing, la perforazione di una qualsiasi parte del corpo umano allo scopo di inserire oggetti decorativi di diversa forma o fattura.

Complicazioni relative ai piercing:

- Infezioni dovute a strumentazione non sterile e/o ad aghi non monouso. Le infezioni possono essere causate da batteri, funghi o altri patogeni come i virus. I seguenti sintomi indicano che la parte può essere infettata: arrossamento, rigonfiamento, sensazione di calore (sulla parte interessata) dolore pulsante o diffuso, fuoriuscita di liquido di colore giallo, verdastro o grigiastro. Nell'eventualità di una infezione in corso è necessario contattare il medico senza rimuovere il piercing

- Reazioni allergiche

Complicazioni relative ai tatuaggi:

- Reazioni allergiche: disturbi del sistema immunitario caratterizzati da uno squilibrio della reattività immunologica, che determina reazioni anomale al contatto con determinate sostanze (allergeni);
- granulomi: noduli che si formano attorno al materiale iniettato che il corpo percepisce come estraneo;
- cheloidi: eccessiva formazione di tessuto cicatriziale nel processo di cicatrizzazione di una ferita. Le aree anatomiche più predisposte sono il torace, le spalle e il collo;
- complicazioni da risonanza magnetica nucleare (RMN): si sono verificati casi di interferenza con la qualità delle immagini.

b. Valutazione del rischio

La valutazione del rischio consiste in un attento esame di ciò che nel proprio lavoro può danneggiare il cliente in modo tale da decidere se si sono prese sufficienti precauzioni o è necessario fare qualcosa di più per prevenire i rischi perché non si verifichino ferite o si trasmettano malattie.

Si prevedono 3 stadi per la valutazione del rischio:

- valutazione del rischio relativamente all'uso di attrezzature e di sostanze nocive;
- individuazione delle persone che potenzialmente possono subire un danno (es. operatori, clienti, ecc.);
- la valutazione deve essere aggiornata ogni anno apportando le opportune modifiche nelle attrezzature e nel processo lavorativo.

La valutazione, riguardando una attività che comporta principalmente rischi sanitari, deve essere condotta da un operatore sanitario nella fattispecie un medico.

È importante porre particolare attenzione a due categorie di persone: donne in gravidanza e minori.

c. Indicazioni per l'operatore

1. Valutazione preventiva da parte dell'operatore sullo stato della cute del soggetto su cui effettuare la procedura per accertarne l'integrità. In particolare le procedure non debbono essere effettuate su individui con lesioni cutanee o alle mucose o nel caso di ustioni o esiti cicatriziali delle stesse, salvo parere favorevole del medico.
2. Smaltimento corretto secondo le vigenti normative (D.Lgs. n. 219 del 26 giugno 2000) di materiali monouso utilizzati per ridurre il rischio di esposizioni accidentali.
3. Gli strumenti devono essere sottoposti a procedure di sterilizzazione con il calore. La sterilizzazione a vapore è il metodo di scelta per lo strumento riutilizzabile (autoclave a 121 °C per un minimo di 20 minuti): la sterilizzazione a calore secco deve essere effettuata a 170 °C per 2 ore.
4. Il materiale e gli strumenti da sottoporre a sterilizzazione devono essere accuratamente puliti prima dell'esposizione al germicida seguendo le indicazioni del produttore (dello strumento o dell'apparecchiatura) relative alla compatibilità degli apparecchi con i germicidi chimici.

5. Il sangue in quantità visibile deve essere rimosso e successivamente l'area deve essere decontaminata con idonei disinfettanti. Quando si verifica uno spandimento consistente l'area deve essere cosparsa da un germicida solido (dicloroisocianurato in polvere o granuli) o liquido (composto di cloro) prima della pulizia e successivamente l'area va decontaminata con idonei disinfettanti. In entrambi i casi devono essere indossati i guanti durante le procedure di pulizia e decontaminazione.

6. Nel caso di procedure che implicino l'utilizzo di apparecchiature elettriche per tatuaggi con aghi che penetrano nella cute per portare i pigmenti in profondità è necessario che:

- la testata sulla quale sono montati gli aghi sia sterilizzata con calore umido;
- gli aghi siano rigorosamente monouso.

7. Nel caso delle procedure di piercing è vietato l'uso di dispositivi automatici (cosiddetta pistola), difficilmente sterilizzabili o disinfettabili, ed è vietato il riutilizzo di qualsiasi tipo di aghi e taglienti.

8. È necessario acquisire il consenso informato dell'utente utilizzando la scheda allegata

9. È necessario acquisire una scheda personale per ciascun utente nella quale si specifichino:

- sottoscrizione del modulo del consenso informato;
- data dell'intervento;
- nome dell'utente, età, indirizzo e numero telefonico;
- rapporto dettagliato sull'intervento;

- autocertificazione, ai sensi dell'*art. 47 D.P.R. n. 445/2000*, da parte dell'utente che, informato dei rischi, dichiara di non avere in corso una terapia farmacologica che presenti controindicazioni con il tatuaggio o il piercing.

I pigmenti colorati e tutte le sostanze in cui sono tenuti in sospensione per l'introduzione nel derma devono essere atossici, sterili. I pigmenti colorati sono conservati sterili in confezioni preferibilmente monouso sigillate, munite di adeguata etichettatura, e progettate in modo da impedire la reintroduzione del liquido. I contenitori sono eliminati dopo l'uso su ogni singolo soggetto anche se il contenuto non è stato esaurito, secondo le precauzioni di cui al *D.M. 28 settembre 1990*.

d. Inizio esercizio attività

Procedure per coloro che già esercitano con autorizzazione comunale:

Presentazione al Dipartimento di Prevenzione Medico dell'ASL di competenza di una autocertificazione in cui l'operatore dichiara di essere a conoscenza delle norme igienico-sanitarie che tale attività comporta.

L'ASL, competente per territorio, verificherà, se necessario, l'esistenza e il mantenimento dei requisiti dichiarati e l'impegno a frequentare il primo corso istituito.

Procedure per coloro che intendono esercitare tale attività

L'esercizio dell'attività di piercing e tatuaggio, deve essere comunicato, anche attraverso lo sportello unico delle imprese, alla Camera di Commercio e all'Azienda Sanitaria Locale con specificato: titolarità, sede, attrezzature, nominativo e titoli dell'operatore e in particolare l'attestato relativo al corso di formazione frequentato.

Procedure per coloro che intendono praticare tale attività in attesa che vengano istituiti i corsi:

Presentazione al Sindaco del comune e al Dipartimento di Prevenzione Medico della ASL di competenza, in sostituzione dell'attestato di frequenza al corso di formazione, di una autocertificazione che attesti di essere a conoscenza delle norme igienico-sanitarie che tale attività comporta, e l'impegno a partecipare al primo corso utile obbligatorio istituito dalla Regione o da altro organismo accreditato, inviando successivamente l'attestato conseguito.

e. Requisiti strutturali minimi

L'attività di tatuaggio e piercing va svolta in ambienti che devono rispondere ai requisiti:

1. i locali devono essere adeguatamente aereoilluminanti. I pavimenti, le pareti e gli arredi, devono essere di materiale tale da consentire una facile pulizia e sanificazione. Il servizio igienico, disimpegnato, deve essere in uso esclusivo all'attività in presenza di almeno 5 posti lavoro o, 3 addetti, o, comunque, direttamente raggiungibile dall'area lavoro.

Il servizio igienico deve essere dotato di rubinetteria a comando non manuale, distributore di sapone liquido e di asciugamani monouso.

2. locale o vano d'attesa separata a tutta parete dal locale dove viene effettuato il tatuaggio o piercing, idoneamente arredata, di mq non inferiori a 9.

3. lo spogliatoio per gli operatori deve essere dotato di armadietto a doppio scomparto (abiti borghesi/abiti da lavoro)

4. i locali dove vengono effettuate le procedure e conservati i materiali puliti e sterilizzati, devono essere separati a tutt'altezza dal locale d'attesa

5. deve essere previsto uno spazio per la pulizia, sterilizzazione e disinfezione del materiale non monouso mediante apparecchiature idonee (autoclave o stufe a secco, ecc.). In tale zona deve esistere una separazione netta tra le aree in cui vengono trattati presidi e materiali sporchi e quelle in cui vengono conservati i materiali puliti e sterilizzati. L'«area sporca» deve essere provvista di vasca in acciaio o materiale equivalente, con acqua calda e fredda per la prima pulitura dei materiali, e successiva sterilizzazione;

Inoltre deve essere assicurato il rispetto della normativa C.E. sulla sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro (*D.Lgs. n. 626/1994* e successive modifiche ed integrazioni) e delle norme relative agli impianti elettrici ed altri, a norma della *legge n. 46/1990* e del *D.P.R. n. 447/1991*.

f. Vigilanza e controllo

1. Le ASL, attraverso il Dipartimento di Prevenzione Medico, esercitano funzioni di vigilanza e controllo in ordine al rispetto dei requisiti igienico-sanitari.
2. Le ASL, in caso di deficienze in tal senso, daranno indicazioni ai Sindaci per i necessari adeguamenti.
3. Le ASL sospendono l'attività nel caso di gravi carenze igienico-sanitarie.
4. Nei casi di cui al comma 3, l'ASL diffida gli interessati ad adeguarsi entro il termine fissato.
5. In difetto di ottemperanza alla diffida di cui al comma 4, l'ASL richiede al Sindaco la chiusura dell'esercizio.
6. Non è consentito lo svolgimento dell'attività in forma ambulante a meno che ci siano precise prescrizioni (manifestazioni ecc.) e che l'esercizio non sia già autorizzato o previa autorizzazione caso per caso.
7. Le presenti linee guida dovranno essere recepite dal Regolamento Tipo di Igiene e successivamente dal Regolamento locale di Igiene.

g. Corsi professionali obbligatori

La formazione degli operatori ha il fine di istruire sui rischi connessi all'esercizio della pratica del tatuaggio e del piercing, sull'anatomia, fisiologia e patologia dell'apparato cutaneo, sulle norme igienico-sanitarie che detti operatori devono osservare nell'esercizio della loro attività al fine di evitare i rischi sopra esposti, ed infine le tecniche più adeguate per non nuocere alla salute del cliente.

I corsi saranno istituiti dalla Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro della Regione Lombardia, con eventuale delega all'amministrazione Provinciale.

Allegati

A. Indicazioni per chi si sottopone a tatuaggio e piercing

Il tatuaggio consiste nell'introduzione nella cute di pigmenti di varia natura. Per rimuoverlo è necessario ricorrere ad interventi chirurgici di piccola-media entità.

Con il tatuaggio ed il piercing possono essere trasmesse malattie infettive anche gravi, quali l'AIDS e le epatiti virali B e C.

Si può essere o diventare allergici ai pigmenti e ai metalli. Non si possono praticare tatuaggi o piercing su cute che presenta un processo infiammatorio in atto.

Gli utenti sono informati sui rischi legati all'esecuzione di tali pratiche e sulle precauzioni da tenere dopo l'effettuazione del tatuaggio o del piercing.

B. Indicazioni per gli operatori

È vietato eseguire tatuaggi o piercing in sedi anatomiche nelle quali sono possibili conseguenze invalidanti permanenti o in parti dove la cicatrizzazione è particolarmente difficoltosa.

È vietato eseguire tatuaggi o piercing ai minori di anni 18, senza il consenso dei genitori o del tutore.

È obbligatorio l'uso di guanti in lattice, e per il piercing, di mascherina monouso e di camice monouso durante l'esecuzione di tutte le procedure.

Gli aghi e gli strumenti taglienti che perforano la cute, o comunque vengono a contatto con superfici cutanee lese e/o con annessi cutanei, devono essere sempre rigorosamente monouso.

L'operatore deve accertarsi che il cliente non sia sotto l'influenza di farmaci, alcool o altre sostanze.

Le pratiche di tatuaggio e piercing devono essere attuate in modo tale da salvaguardare la riservatezza dell'utente e la sua privacy.

Negli ambienti dove vengono esercitate tali pratiche, deve essere vietato fumare, mangiare e bere al fine di garantire la massima igiene.

C. Autocertificazione per l'esercizio delle attività di tatuaggio e piercing

Al Responsabile del

Dipartimento di Prevenzione

Medico dell'ASL

.....

Il/la sottoscritto/a..... nato/a..... il. a..... prov..... e residente a.....
prov.....

Dichiara sotto la propria responsabilità:

Di esercitare già l'attività di tatuaggio e piercing nel comune/i.....prov.....con autorizzazione n.....
del.....

- In modo continuo

- In modo discontinuo

- In modo occasionale

Di possedere partita iva n.....

Il sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza delle norme igienico-sanitarie che l'esercizio delle attività di tatuaggio e piercing comporta e di impegnarsi a frequentare il corso obbligatorio previsto, non appena lo stesso verrà istituito.

Firma.....

D. Consenso informato

Il/la sottoscritto/a..... nato/a..... il..... e residente a.....prov.....

Dichiara sotto la propria responsabilità di essere stato informato che:

- Il tatuaggio consiste nell'introduzione nella cute di pigmenti di varia natura.
- Per rimuoverlo è necessario ricorrere ad interventi chirurgici di piccola-media entità.
- Con il tatuaggio e il piercing possono essere trasmesse malattie infettive anche gravi, quali l'AIDS e le epatiti virali B e C.
- Si può essere, o diventare, allergici ai pigmenti e ai metalli
- Non si possono praticare tatuaggi o piercing su cute con processo infiammatorio in atto.

Dichiara inoltre di essere stato informato sui rischi legati all'esecuzione e sulle precauzioni da tenere dopo l'effettuazione del tatuaggio o del piercing.

Firma.....

Per i minorenni, il presente consenso informato, dovrà essere sottoscritto da un genitore o dal tutore che

NB. La presente scheda dovrà essere riportata su carta intestata dell'esercizio e dovrà evidenziare chiaramente professionalità e titoli abilitativi dell'operatore.

Normativa di riferimento

- Linee guida del Ministero della Sanità per l'esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza:

- Circolare 5 febbraio 1998, n. 2.9/156.

- Circolare 16 luglio 1998, n. 2.8/633 «Chiarimenti forniti dal Consiglio Superiore di Sanità» relativi alla Circolare 5 febbraio 1998 n. 29/156.

- *Decreto Ministeriale 28 settembre 1990*: «Misure di protezione per gli operatori sanitari dal contagio professionale».

-L. n. 46/1990: «Norme per la sicurezza degli impianti».

- *D.P.R. n. 447/1991*: «Regolamento di attuazione della *legge 5 marzo 1990* in materia di sicurezza degli impianti».

- *D.Lgs. n. 626/1994*: «Sicurezza e salute dei lavoratori».

- Decreto n. 219 del 26 giugno 2000. «Regolamento recante la disciplina per la gestione dei rifiuti sanitari, ai sensi dell'*art. 45 del D.Lgs. n. 22 del 5 febbraio 1997*».

- Norma Europea UNI EN 18.10 del 18 settembre 2002: «Oggetti metallici che vengono inseriti in parti perforate del corpo (piercing)».